




PILLOLE DI GIUSTIZIA SPORTIVA

A CURA DI AVV. MATTIA PRALORAN - CTN GGG

GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE FIPE – GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE SUPPLENTE FIGB

COS'È L'ORDINAMENTO SPORTIVO?

- Complesso delle norme che disciplinano l'attività sportiva, sia di origine statale che regionale, sia di emanazione autonoma da parte di organi sportivi
- Costituito, per la maggior parte, da regole stabilite e fatte osservare da tali organi, nell'ambito delle competenze e dei compiti loro demandati dalle leggi
- Riserva in via esclusiva agli organi di giustizia sportiva delle questioni attinenti l'osservanza e l'applicazione delle regole sportive per garantire il corretto svolgimento delle attività e assicurare l'irrogazione eventuale delle sanzioni disciplinari sportive



QUALI NORME?

- Statuto CONI
- Codice di giustizia sportiva CONI
- Statuti FSN/DSA/EPS
- Regolamenti Organici
- Regolamenti di giustizia federali
- Ogni altra norma interna federale
- Carta etica

QUALI NORME?

- Statuto FIDAL, art. 1

I tesserati hanno [...] «il dovere di osservare le norme contenute nel Codice della Giustizia Sportiva del CONI, nello Statuto, nei regolamenti federali e nelle delibere dei competenti Organi Federali e di rispettare quelle antidoping previste dallo Stato e dal CONI»

QUALI NORME?

- Regolamento Organico, art. 1, comma 1

«Costituiscono fonti normative le leggi dello Stato, le norme e le direttive del CONI, lo Statuto Federale, le disposizioni emanate dalla WA e dalla EA, le norme del presente Regolamento Organico e quelle di specifici Regolamenti che, deliberati dal Consiglio Federale, disciplinano le attività organizzative ed agonistiche».

QUALI NORME?

- Carta etica
 - obiettività, equità, imparzialità, *bona fide*
 - Equilibrio, responsabilità ed autorevolezza; riconoscere serenamente i propri errori; riferire sui fatti con sinteticità e fedeltà;
 - Essere solidale e disponibili verso gli atleti, i dirigenti, i tecnici, gli operatori tecnologici e gli stessi colleghi; raggiungimento di obiettivi comuni;
 - Osservare scrupolosamente le disposizioni impartite; costante aggiornamento;
 - Mantenere con i colleghi, nell'ambito di qualsiasi incarico ricoperto, un rapporto non oppressivo od autoritario; non interferire nel lavoro altrui, ma collaborare alla crescita nel rispetto dei ruoli accumunati da sentimenti di reciproca considerazione

REGOLAMENTO DI GIUSTIZIA FIDAL

- Art. 1 «Tutti gli affiliati, associati e tesserati FIDAL come descritti nel vigente Statuto sono tenuti al rispetto ed all'osservanza dei Principi Fondamentali degli Statuti delle FSN, delle DSA, del Codice della Giustizia Sportiva, delle norme statutarie e regolamentari federali, nel rispetto dei **principi di lealtà, probità, correttezza sportiva e disciplina che costituiscono i principi fondamentali dello sport**»

CHI RISPONDE?

- Tutti i tesserati e affiliati

Quindi: Atleti, Dirigenti, Medici, Giudici, Agenti degli Atleti

Società Affiliate: direttamente e a titolo di responsabilità oggettiva

QUALI SONO LE POSSIBILI CONTESTAZIONI?

- «Eccezione fatta per provvedimenti strettamente connessi allo svolgimento di attività agonistica di esclusiva competenza dei giudici della manifestazione»
- A titolo di dolo o colpa
- Illecito sportivo
- Scorretto comportamento morale e civile

ILLECITO SPORTIVO

Per illecito sportivo si intende ogni atto, comportamento od omissione diretto con qualsiasi mezzo ad alterare lo svolgimento di una gara o ad assicurare a chicchessia un indebito vantaggio.

SCORRETTO COMPORTAMENTO MORALE E CIVILE

Per scorretto comportamento morale e civile si intende ogni violazione di norme precettivo-giuridiche ovvero di convivenza sociale e di buona educazione in dipendenza e, comunque, in connessione diretta con il profilo agonistico; nonché dichiarazioni lesive dell'immagine della Federazione, del prestigio, della dignità ed onorabilità di tesserati, associazioni e Federazione, nonché il fornire a terzi notizie o informazioni riguardanti persone o fatti ancora sottoposti all'esame e al giudizio degli organi disciplinari.

OBBLIGO DI COLLABORARE


Art. 1, comma 7, Regolamento di Giustizia Sportiva FIDAL

«Il tesserati e gli affiliati chiamati a fornire elementi istruttori in procedimenti nei quali non rivestono la qualità di parti sono tenuti a fornire tempestivamente agli organi di giustizia risposte complete e veritieri, anche per iscritto se richieste, a tutti i quesiti ad esse rivolti e da produrre tutti i documenti richiesti da tali organi. La violazione di tale principio è punita quale illecito disciplinare».

OBBLIGO DI DENUNCIA


Art. 1, comma 8, Regolamento di Giustizia Sportiva FIDAL

«Il tesserato che abbia notizia che si sia compiuto o stia per compiersi un illecito sportivo ha l'obbligo di informare, con qualsiasi mezzo rapido e certo, pena il deferimento disciplinare, gli organi preposti al controllo presenti al fatto, o in mancanza la Procura Federale, qualunque sia il modo in cui sia a venuto a conoscenza dell'atto illecito o del tentativo».



QUALI SANZIONI?

- Ammonizione
- Ammonizione con diffida
- Deplorazione con ammenda
- Squalifica
- Inibizione temporanea
- Radiazione



ORGANI

- Ufficio del Procuratore Federale (Organo Federale)
- Giudice Sportivo Nazionale
- Tribunale Federale
- Corte Federale di Appello anche in funzione di Corte Sportiva di Appello

UFFICIO DEL PROCURATORE FEDERALE

- Promuove la repressione degli illeciti sanzionati dallo Statuto e dalle norme federali
- Esercita le funzioni nelle indagini preliminari, nei procedimenti di primo grado e nei giudizi di impugnazione
- Responsabile dell'esercizio dell'azione disciplinare ovvero richiede l'archiviazione
- Prende notizia degli illeciti di propria iniziativa e riceve le notizie presentate o comunque pervenute
- Applicazione consensuale di sanzioni e adozione di impegni senza incolpazione

GIUDICE SPORTIVO

È competente per:

- a) Regolarità delle gare e omologazione dei relativi risultati
- b) Regolarità dei campi o degli impianti e delle relative attrezzature in occasione della gara
- c) Regolarità dello *status* e della posizione di atleti, tecnici o altri partecipanti alla gara
- d) I comportamenti di atleti, tecnici o altri tesserati in occasione o nel corso della gara
- e) Ogni altro fatto rilevante per l'ordinamento sportivo avvenuto in occasione della gara

GIUDICE SPORTIVO

- Procedimento d'ufficio, a seguito di **acquisizione dei documenti ufficiali relativi alla gara** o su eventuale segnalazione del PF
- Su istanza del soggetto interessato titolare di una situazione giuridicamente protetta nell'ordinamento federale

GIUDICE SPORTIVO

- Fondamentale la corretta redazione del Mod. 20
- Segnalare tutti i fatti eventualmente rilevanti
- TR 7.3 «Se la violazione è considerata «grave», il Direttore di Gara ne riferirà all'organismo dirigente relativo per eventuali ulteriori azioni disciplinari».

TRIBUNALE FEDERALE

- Giudica in primo grado su tutti i fatti rilevanti per l'ordinamento sportivo in relazione ai quali non sia instaurato né risulti pendente un procedimento dinanzi al Giudice sportivo nazionale
- Organo collegiale (3 giudici)
- Difesa tecnica obbligatoria

TRIBUNALE FEDERALE

- Atto di deferimento del PF
- Ricorso della parte interessata titolare di una situazione giuridicamente protetta nell'ordinamento federale
- Applicazione consensuale di sanzioni a seguito di atto di deferimento
- Ricorso per l'annullamento delle deliberazioni
- Misure cautelari

COSA DICONO DI NOI

Decisione RG TF n. 10/2021 «l'arbitro – sicuramente assimilabile al giudice nel caso de quo - è il **“braccio” dell’ordinamento sportivo**, quanto alle regole tecniche da far osservare e rispettare all’interno di una gara, ma è, altresì, nello svolgimento delle sue funzioni, investito di un'attività avente connotazioni e finalità pubblicistiche (cfr. Cassazione civile, Sez. Un., 9 gennaio 2019, n. 328). Il Collegio di Garanzia chiarisce che **quello che l’arbitro/giudice vede e sente e riporta fedelmente nel referto arbitrale** (nel nostro caso nel Rapporto del Delegato Tecnico e nei referti di gara), **gode, per orientamento monolitico, di efficacia probatoria privilegiata, circa il comportamento tenuto dai tesserati in occasione dello svolgimento delle gare.** I referti arbitrali posseggono, quindi, un valore probatorio simile a quello riservato dall’art. 2700 c.c. agli atti pubblici e tale efficacia permane anche laddove i fatti descritti siano avvenuti a gara terminata (cfr. Collegio di Garanzia dello Sport, decisione n. 84/17)»

DECISIONE TF N. 7/2021

«L'insieme degli elementi a discarico raccolti unitamente alla dichiarazione del Delegato Tecnico che avrebbe raccolto l'esposto consentono di definire un quadro che non solo non supera il principio del ragionevole dubbio ma non raggiunge nemmeno la soglia minima richiesta della semplice probabilità della commissione di un fatto disciplinamente rilevante, così come ritenuto spesso dalla Giurisprudenza Sportiva idonea a fondare una decisione di colpevolezza (sul punto Collegio di Garanzia CONI, SSUU 06/2016, 34/2016 e 93/2017)».

DECISIONE GS 21.07.2021 (CASO STRATI)

«In tale alveo, vi sono pronunce conformi nell'ambito della giustizia sportiva di cui questo Giudice deve tenere in conto, in relazione al contenuto del giudizio tecnico espresso dai Giudici di gara. In particolare, come ha ricordato la difesa di GGG, sulla **capacità probatoria del referto di gara** si è nuovamente espresso, di recente, il Collegio di Garanzia del Coni (decisione n. 23/2021) ribadendone la **natura di prova legale assistita da fede privilegiata** «...in relazione ai fatti che l'arbitro attesta essere accaduti in sua presenza e la sua messa in discussione va fatta con querela di falso e deferimento dell'arbitro alla Procura Federale»»(decisione, pag. 15).

DECISIONE GS 21.07.2021 (CASO STRATI)

«al Giudice Sportivo Nazionale non è consentito di sindacare nel merito i fatti contenuti nella decisione tecnica, né sostituirsi all'osservazione dei Giudici di gara in relazione ai fatti accaduti alla loro presenza.

Si deve considerare, sotto quest'ultimo profilo, che non sono emersi in capo a GGG, allo stato degli atti, fatti o violazioni delle modalità di applicazione delle norme tecniche di riferimento (RTI) o, più in generale, comportamenti contrari alle regole dettate dall'ordinamento federale tali da determinare, in definitiva, la necessità di una pronuncia volta all'emendamento della classifica finale della gara di salto in lungo femminile – Campionati Italiani assoluti svoltasi a Rovereto».

DECISIONE TF 9/2020

«L'attività dei Giudici di Gara, come già sottolineato in diverse decisioni da questo Tribunale Federale, viene prestata **a garanzia di tutti i tesserati e, pertanto, non è tollerabile nessuna forma di intemperanza rivolta agli stessi**».

DECISIONE TF N. 41/2019 DD. 25.11.2019

“In particolare essi sono riportati dai responsabili delle giurie di gara della competizione; la loro provenienza da un organo della FIDAL, abilitato alla sorveglianza della regolarità e della validità delle competizioni, rappresenta una fede privilegiata, cui questo Tribunale non può omettere di dare adeguata considerazione”.

DECISIONE TF N. 38 DEL 21.10.2019

in materia di atleti senza maglia sociale

«Il bene tutelato dalle disposizioni della Federazione, come si evince sempre dall'articolo di “Roma Corre”, ma soprattutto dal richiamato art. 34, non è la visuale/consapevolezza degli atleti che partecipano alla gara, ma anzitutto quella dei Giudici di gara, il cui interesse, appunto è quello di **poter correttamente identificare gli atleti durante lo svolgimento della gara**, quando l'identificazione dell'atleta è demandata al numero riportato sul pettorale, associato al nominativo dell'atleta contestualmente all'iscrizione alla gara nonché al chip che rileva il passaggio al momento della partenza, ai punti intermedi del percorso gara ed all'arrivo, a nulla rilevando, sotto questo punto di vista, il colore della divisa ai fini dell'identificazione dell'atleta».

DECISIONE TF 39 DEL 21.10.2019

“Aver proferito, nei confronti dei giudici di gara, frasi offensive come quelle riportate nell’atto di deferimento, costituisce, senza dubbio alcuno, un fatto non solo contrario al dovere di correttezza ma appare, altresì, **un’inaccettabile comportamento da parte di un tesserato** che può riflettersi, inevitabilmente, sul normale andamento delle competizioni in atto le quali, infatti, vedono la partecipazione di diversi atleti con un programma orario che certamente non può subire pregiudizio per simili illegittime interruzioni o scomposte contestazioni da parte dei tesserati.

Come già sostenuto da questo Tribunale, non si può consentire che un provvedimento adottato dai Giudici di campo, possa permettere reazioni irriguardosi verso i giudici stessi che, si ricorda, con diligenza e professionalità certificata dalla stessa FIDAL, svolgono sull’intero territorio nazionale la loro attività preposto proprio all’osservanza ed al rispetto delle norme e dei regolamenti sottesi al regolare svolgimento delle competizioni di Atletica Leggera”.

DECISIONE TF 39 DEL 21.10.2019

“L’attività dei Giudici di Gara, come già sostenuto in diverse decisioni da questo Tribunale Federale, viene prestata a garanzia di tutti i tesserati e, pertanto, anche dello stesso deferito, nell’interesse generale e primario di poter avere certezza che le gare si possano sempre svolgere in condizioni di equità e parità tra i partecipanti come, appunto, attraverso il controllo rigoroso e scrupoloso della regolarità dei soggetti partecipanti, degli accrediti e delle iscrizioni”.

DECISIONE TF N. 39 DEL 21.10.2019

“Invenire contro i Giudici di gara anche nella convinzione di aver subito, anche indirettamente, un pregiudizio non solo rappresenta una certa violazione disciplinare ma non costituisce neppure uno strumento utile, sotto l’aspetto regolamentare, in favore del proprio tesserato, il quale, se escluso illegittimamente e/o per mero errore, può contare sullo strumento di garanzia previsto dall’atto di reclamo, proponibile a tutela della regolare partecipazione della gara”.

DECISIONE TF N. 31 DEL 30.09.2019

“per aver, in occasione della manifestazione sportiva [...], negli ultimi metri di gara precedenti la linea di arrivo, andata volontariamente ad ostacolare – stringendo la traiettoria di corsa e spostandosi notevolmente sulla propria destra, malgrado l’ampiezza del percorso – e a urtare l’atleta [...] che la precedeva verso l’arrivo. Il contatto provocava la caduta rovinosa dell’atleta [...], la quale sbatteva il volto sull’asfalto riportando escoriazioni su ginocchia, braccia, fronte e naso, e le venivano applicati punti di sutura sul mento. Veniva prontamente assistita e medicata dall’unità medica presente sul luogo della gara.

L’atleta [...], quindi, superava l’atleta [...] e non si fermava a prestare soccorsa, ma andava a tagliare il traguardo incurante dell’accaduto”.

Squalifica giorni 30

DECISIONE TF N. 11 DEL 11.03.2019

“Considerata la fede privilegiata delle dichiarazioni dei Giudici di Gara nonché la presenza di più soggetti appartenenti al GGG, che il [...] abbia proferito le parole lesive dei principi e dei doveri di lealtà, probità e correttezza nei rapporti tra tesserati ed in particolare verso il Gruppo giudici Gare, delle funzioni dagli stessi svolte e con specifico riferimento alla figura del sig. [...]. Aver proferito, nei confronti dei giudici, una frase come quella riportata al capo 1 del deferimento, costituisce, senza dubbio alcuno, un fatto non solo contrario al dovere di correttezza ma appare, altresì, un'inaccettabile comportamento da parte di un tesserato che può riflettersi, inevitabilmente, sul normale andamento delle competizioni in atto le quali, infatti, vedono la partecipazione di diversi atleti con un programma orario che certamente non può subire pregiudizio per simili illegittime interruzioni o scomposte contestazioni da parte dei tesserati. Come già sostenuto da questo Tribunale, non si può consentire che un legittimo provvedimento adottato dai Giudici di campo, in questo caso per falsa partenza dell'atleta, che, si ricorda, con diligenza e professionalità certificata dalla stessa Federazione, svolgono sull'intero territorio nazionale la loro attività preposta proprio all'osservanza ed al rispetto delle norme e dei regolamenti sottesy ai regolare svolgimento delle competizioni di Atletica Leggera”.

DECISIONE TF N. 11 DEL 11.03.2019

“L’attività dei giudici di Gara, come già sostenuto in diverse decisioni da questo Tribunale Federale, viene prestata a garanzia di tutti i tesserati e, pertanto, anche dello stesso deferito, nell’interesse generale e primario di poter avere certezza che le gare si possano sempre svolgere in condizioni di equità e parità tra i partecipanti come, appunto, attraverso il controllo rigoroso e scrupoloso della regolarità delle partenze. Il comportamento del deferito, pertanto, deve ritenersi in palese violazione dei doveri di lealtà e correttezza sportiva così come allo stesso contestati. Inveire contro i Giudici di gara anche nella convinzione di aver subito anche indirettamente, un pregiudizio, non solo rappresenta una certa violazione disciplinare ma non costituisce neppure uno strumento utile, sotto l’aspetto regolamentare, in favore del proprio tesserato, il quale, se escluso illegittimamente e/o per mero errore, può contare sullo strumento di garanzia dell’atto di reclamo, proponibile a tutela della regolare partecipazione della gara”.

DECISIONE TF N. 29 DEL 11.06.2018

“Non si può consentire che una esclusione dalla gara ad opera dei Giudici di campo, in questo caso per falsa partenza dell’atleta, possa permettere reazioni irriguardose verso i giudici stessi che, si ricorda, con passione e professionalità svolgono nei giorni di gare sull’intero territorio nazionale la loro attività preposta proprio all’osservanza ed al rispetto delle norme e dei regolamenti sottesi al regolare svolgimento delle competizioni della FIDAL. L’attività dei giudici di gara viene prestata, infatti, a garanzia i tutti i tesserati e, pertanto, anche dello stesso deferito, nell’interesse generale e primario di poter avere certezza che le gare si posano sempre svolgere in condizioni di equità e parità tra i partecipanti, come, nel caso, la regolarità della partenza dai blocchi”.

DECISIONE TF N. 49 DEL 26.11.2018

«L'esposto e le circostanze allegazioni a supporto dello stesso, infatti, provengono da un Giudice di Gara FIDAL e, pertanto, le stesse, costituiscono, al pari del referto, fonte primaria di prova dotate di fede privilegiata. Si ricorda, infatti, che il GGG ha, secondo specifico regolamento FIDAL, il compito di: “garantire una corretta applicazione delle norme regolamentari nelle manifestazioni di atletica leggera approvate dai competenti organi federali ed assicurarne il corretto svolgimento».

DECISIONE TF N. 49 DEL 26.11.2018

“Dalla ricostruzione dei fatti si evince che il [...], infatti, viene indicato come soggetto delle inaccettabili esternazioni, caratterizzate altresì da un grado di prepotenza e di offensività che certo non può ritenersi tollerabile all'interno dell'ordinamento sportivo e nei confronti del GGG. Se non è consentito interferire con le attività svolte dal GGG, ancor meno si può tollerare che un tesserato – ed ancor più un dirigente – possa rivolgersi in maniera irriguardosa ai giudici di campo che, con passione e professionalità svolgono nei giorni di gare, sull'intero territorio nazionale, la loro attività preposta proprio all'osservanza ed al rispetto delle norme e dei regolamenti sottesi al regolare svolgimento delle competizioni della FIDAL. L'attività dei giudici di Gara viene prestata, infatti, a garanzia di tutti i tesserati e, pertanto, anche dello stesso deferito e dei propri atleti, nell'interesse generale e primario che le gare si possano sempre svolgere in condizioni di equità e parità tra i partecipanti. Se è possibile presentare reclamo avverso la mancata condivisione, sotto l'aspetto meramente tecnico, della decisione dei Giudici di Gara, non è consentito a nessun tesserato di assumere un comportamento che travalichi tale facoltà riconosciuta dalle norme FIDAL, facendo divenire il dissenso tecnico fulcro o pretesto per dar seguito ad una serie di comportamenti aggressivi, ingiuriosi o violenti, sia pure verbalmente, al fine di screditare la figura, il ruolo e l'operato del GGG”.

DECISIONE TF N. 46 DEL 29.10.2018

“L'esposto e le dichiarazioni a supporto dello stesso, infatti, provengono da Giudici di Gara FIDAL e, pertanto, le stesse, ancor più se coincidente tra loro, costituiscono, alla pari del referto, fonte primaria di prova essendo dotate di fede privilegiata. Si ricorda, infatti, che il GGG ha, secondo specifico regolamento FIDAL, il compito di: “garantire una corretta applicazione delle norme regolamentari nelle manifestazioni di atletica leggera approvate dai competenti organi federali ed assicurarne il corretto svolgimento”. È pertanto impensabile che dichiarazioni convergenti provenienti da soggetti aventi tali qualifiche e, pertanto, preposti proprio al regolare svolgimento delle gare, possano essere considerate non attendibili o, peggio, non veritieri”.

DECISIONE TF N. 46 DEL 29.10.2018

“Lo stesso viene indicato come soggetto principale delle inaccettabili contestazioni, caratterizzate altresì da un grado di aggressività e di offensività che certo non può ritenersi tollerabile all'interno dell'ordinamento sportivo e nei confronti del GGG. Se non è consentito interferire con le attività svolte dal GGG, ancor meno si può tollerare che un tesserato possa rivolgersi in maniera irriguardosa ai giudici di campo che, con passione e professionalità svolgono nei giorni di gare, sull'intero territorio nazionale, la loro attività preposta proprio all'osservanza ed al rispetto delle norme e dei regolamenti sottesi al regolare svolgimento delle competizioni della FIDAL. L'attività dei giudici di Gara viene prestata, infatti, a garanzia di tutti i tesserati e, pertanto, anche dello stesso deferito e dei propri atleti, nell'interesse generale e primario che le gare si possano sempre svolgere in condizioni di equità e parità tra i partecipanti. Se è possibile presentare reclamo avverso la mancata condivisione, sotto l'aspetto meramente tecnico, della decisione dei Giudici di Gara, non è consentito a nessun tesserato di assumere un comportamento che travalichi tale facoltà riconosciuta dalle norme FIDAL, facendo divenire il dissenso tecnico fulcro o pretesto per dar seguito ad una serie di comportamenti aggressivi, ingiuriosi o violenti, sia pure verbalmente, al fine di screditare la figura, il ruolo e l'operato del GGG”.

DECISIONE TF N. 28 DEL 06.11.2017

“Come già stabilito da questo Tribunale, non si può pensare e tollerare che un tesserato possa rivolgersi in maniera irriguardosa ai giudici di campo che con passione e professionalità svolgono nei giorno di gare, sull’intero territorio nazionale, la loro attività preposta proprio all’osservanza ed al rispetto delle norme e dei regolamenti sottesi al regolare svolgimento delle competizioni della FIDAL. L’attività dei Giudici di gara viene prestata, infatti, a garanzia di tutti i tesserati e, pertanto, anche dello stesso deferito, nell’interesse generale e primario di poter avere certezza che le gare si possano sempre svolgere in condizioni di equità e parità tra i partecipanti”.

DECISIONE TF N. 27 DEL 23.10.2017

“È opinione più volte consolidata di questo Organo di Giustizia che la relazione proveniente da un soggetto che all'interno dell'ordinamento abbia delegata una funzione di particolare rilevanza, credibilità e autorevolezza, quale un arbitro o un giudice di gara, debba avere una rilevanza processuale qualificata rispetto alle ordinarie testimonianze.

Il giudice di gara, e la capacità che allo stesso l'ordinamento conferisce l'autorità, ad esempio, di asseverare i risultati di una competizione, rendono ciò che egli riferisce, nella sua specifica qualifica e qualità, di rilevante superiore credibilità rispetto a qualsivoglia altra dichiarazione proveniente da soggetto, non avente tali qualifiche e tale autorevolezza”.

DECISIONE TF N. 25 DEL 23.10.2017

“Non si può pensare, infatti, che un tesserato, per giunta di fronte ad una squalifica tecnica a causa del biasimevole comportamento in gara consistito nell’aver tagliato il percorso, sebbene anche di pochi metri nella sola azione volta ad anticipare la boa del circuito collocata al fine di delineare e delimitare lo stesso, a seguito di una conseguente, legittima e doverosa esclusione dalla classifica finale, possa rivolgersi in maniera irriguardosa ai giudici di campo che con passione e professionalità svolgono nei giorni di gare sull’intero territorio nazionale la loro attività preposta proprio all’osservanza ed al rispetto delle norme e dei regolamenti sottesi al regolare svolgimento delle competizioni della FIDAL. L’attività dei Giudici di gara viene prestata, infatti, a garanzia di tutti i tesserati e, pertanto, anche dello stesso deferito, nell’interesse generale e primario di poter avere certezza che le gare si possano sempre svolgere in condizioni di equità e parità tra i partecipanti, una tra tutte proprio il rispetto del percorso di gara”.

DECISIONE TF 22/2014

«I fatti contestati sono provati dalle risultanze documentali nonché dal referto di gara che, si ricorda, costituisce fonte privilegiata nel procedimento disciplinare sportivo».

COME DENUNCIARE UNA VIOLAZIONE?

Modello per denunciare i fatti alla Procura Federale e inviare all'indirizzo
procura@fidal.it

https://www.fidal.it/upload/files/GGG/Modulistica/GGG_MOD_DNC_2020.docx

Oppure Mod. 20/A, sezione note, e inviare anche al Giudice Sportivo
all'indirizzo giudicesportivo@fidal.it

Alla PROCURA FEDERALE
DELLA
FEDERAZIONE ITALIANA DI ATLETICA LEGGERA

**ATTO DI DENUNCIA DI ILLECITO SPORTIVO
E/O SCORRETTO COMPORTAMENTO MORALE E CIVILE**

Il sottoscritto _____, nato il ___/___/___, a _____
tessera FIDAL n. _____, cellulare n. _____
e-mail ovvero PEC _____
in qualità di _____
in occasione della manifestazione _____
che si è svolta il giorno ___/___/___ in località _____,
manifestazione inserita in calendario federale, espone quanto segue:
Dettagliata descrizione degli elementi di fatto e (se del caso) delle Regole
 violate.

Tutto ciò premesso, il sottoscritto, come in intestazione qualificatosi, inoltre
formale

DENUNCIA

nei confronti di _____, nato il ___/___/___, a _____
tessera FIDAL (eventuale) n. _____, appartenente alla società _____
codice FIDAL (eventuale) n. _____,

nonché nei confronti di _____ nato il ___/___/___, a _____
tessera FIDAL (eventuale) n. _____, appartenente alla società _____
codice FIDAL (eventuale) n. _____
e nei confronti di _____, nato il ___/___/___, a _____
tessera FIDAL (eventuale) n. _____, appartenente alla società _____
codice FIDAL (eventuale) n. _____

Con espressa richiesta che i fatti di cui sopra vengano perseguiti ai sensi delle
norme di giustizia sportiva.

Si indicano quali testimoni:

- 1) nome: _____ cognome: _____
eventuale tessera FIDAL n. _____, cellulare n. _____
e-mail ovvero PEC : _____
- 2) nome: _____ cognome: _____
eventuale tessera FIDAL n. _____, cellulare n. _____
e-mail ovvero PEC : _____
- 3) nome: _____ cognome: _____
eventuale tessera FIDAL n. _____, cellulare n. _____
e-mail ovvero PEC : _____

Si allegano le seguenti prove documentali (rimettere tutta la documentazione in
possesso, tra cui verbali di gara, eventuali classifiche, prove fotografiche o
video):

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)
- 6)
- 7)
- 8)

Luogo e data _____

Firma _____

COME DENUNCIARE UNA VIOLAZIONE?

Non sono ammesse denunce anonime

I fatti devono essere descritti in maniera chiara e precisa

Allegare tutte le prove a supporto

Indicare sempre se si è testimoni diretti o se si riportano fatti raccontati da altri

In caso di minacce/insulti verbali/affermazioni devono essere indicate le esatte parole proferite, meglio se «...»